

Bruxelles, 7.4.2015
COM(2015) 146 final

2015/0071 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione
marittima internazionale nella 68^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente
marino e nella 95^a sessione del comitato per la sicurezza marittima in merito
all'adozione di emendamenti alla convenzione MARPOL, alle regole SOLAS e alle linee
guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009**

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

La presente proposta della Commissione verte sulla definizione della posizione che l'Unione assumerà in occasione della 68^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'IMO e della 95^a sessione del comitato per la sicurezza marittima (MSC) dell'IMO rispetto a 3 emendamenti di strumenti dell'IMO illustrati individualmente nei punti che seguono.

1.1 Emendamenti agli allegati I, II, IV e V della convenzione MARPOL

L'MEPC 67 ha approvato il preambolo, l'introduzione e la parte II del progetto di codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari (codice polare) ai fini dell'adozione nell'MEPC 68. I relativi progetti di emendamenti agli allegati I, II, IV e V della convenzione MARPOL erano stati approvati anche dall'MEPC 67 ai fini dell'adozione nell'MEPC 68. Il codice polare è stato sviluppato per integrare gli strumenti dell'IMO esistenti al fine di aumentare la sicurezza (safety) del funzionamento delle navi e di mitigare l'impatto sulla popolazione e sull'ambiente nelle remote, vulnerabili e potenzialmente ostili acque polari.

Tali emendamenti alla convenzione MARPOL sono riportati nell'allegato 11 della relazione dell'MEPC 67 (MEPC67/20). Il punto 9.45 della relazione indica che tali emendamenti saranno adottati nell'MEPC 68.

1.2 Emendamenti alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009

La sottocommissione dell'IMO per la prevenzione e l'intervento contro l'inquinamento (PPR 2) ha approvato un progetto di emendamenti alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009, definito nella risoluzione MEPC.184(59), ai fini dell'adozione nell'MEPC 68. Le linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009 dovrebbero fare chiarezza sulle prove a cui sono sottoposti i sistemi di abbattimento (scrubber) collegati a macchinari navali, che non possono essere testati a carichi superiori o non possono essere testati affatto quando sono "a riposo in porto". I progetti di emendamenti, sulla base delle proposte dell'UE, riguardano l'uso di un metodo basato sul calcolo, quali la dinamica computazionale dei fluidi e/o l'uso di formule empiriche, come valida alternativa alle misurazioni di cui alle sezioni 6, 6.9, 10.1.2.1, lett. ii) e 10.1.2.2 delle linee guida del 2009.

Tali modifiche alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009 sono riportate nell'allegato 1 della relazione PPR 2 (PPR 2/21). Il punto 2.23 della relazione indica che tali emendamenti saranno adottati nell'MEPC 68.

1.3 Emendamenti alla regola SOLAS II-2/20.3

L'MSC 94 ha approvato un progetto di emendamenti alla regola SOLAS II-2/20.3, che consenta il funzionamento dei ventilatori a un minor numero di ricambi d'aria quando è presente un sistema di controllo della qualità dell'aria, in conformità alla Circolare MSC 729 relativa a linee guida su progettazione e raccomandazioni operative per i sistemi di ventilazione in stive ro-ro. Il progetto di emendamenti si applica alle navi da carico e da passeggeri nel ponte auto, in speciali categorie di locali e negli spazi ro-ro.

Tali emendamenti sono riportati nell'allegato 11 della relazione dell'MSC 94 (MSC 94/21/add.1). Il punto 8.7 della relazione MSC 94 (MSC 94/21) indica che gli emendamenti saranno adottati nell'MSC 95.

2. ADOZIONE DEGLI EMENDAMENTI IMO

2.1 Adozione degli emendamenti

Gli emendamenti indicati nei punti 1.1 - 1.3 di cui sopra sono stati approvati nel corso della 67^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino tenutasi il 13 - 17 ottobre 2014, della 94^a sessione del comitato per la sicurezza marittima tenutasi il 17 - 21 novembre 2014, della 2^a sessione del comitato per la prevenzione e l'intervento contro l'inquinamento tenutasi il 19 - 23 gennaio 2015 e saranno presentati per adozione alla 68^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino l'11 - 16 maggio 2015 e alla 95^a sessione del comitato per la sicurezza marittima il 3 - 12 giugno 2015

2.2 Accettazione e entrata in vigore

Una volta adottati dai due comitati, gli emendamenti di cui sopra ai punti 1.1 e 1.3 saranno presentati alle rispettive parti contraenti perché accettino di esserne vincolate. La risoluzione contenente le modifiche alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009 di cui sopra al punto 1.2, indicherà la data di entrata in vigore.

3. NORMATIVA E COMPETENZA UE PERTINENTI

3.1 Emendamenti agli allegati I e II della convenzione MARPOL

L'articolo 3 della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento stabilisce che tale direttiva è applicabile in alto mare. Alcune aree delle acque polari incluse nel codice polare sono considerate alto mare. In conformità all'articolo 2, la direttiva è applicabile agli scarichi di sostanze inquinanti, intese come le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) della convenzione MARPOL 73/78. Lo scopo della direttiva 2005/35/CE è quello di recepire nel diritto dell'UE le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi vengano comminate sanzioni adeguate. In conformità all'articolo 4 della direttiva, gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, inclusi i casi di minore entità di detti scarichi, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave.

Le sezioni pertinenti figurano nella parte II.A del Codice polare sulle misure di prevenzione dell'inquinamento, i cui capi 1 e 2 trattano della prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi e del controllo dell'inquinamento causato dalle sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa.

Pertanto, gli emendamenti da adottare nell'MSC 68, che introdurranno modifiche alla convenzione MARPOL per quanto riguarda il codice polare, avrebbero un'incidenza sul diritto UE mediante l'applicazione della direttiva 2005/35/EC.

3.2 Emendamenti alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009

Le linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009, adottate nella risoluzione MEPC.184(59), sono riportate nell'allegato II della direttiva 2012/33/UE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo come principale strumento per garantire il rispetto della direttiva (direttiva sul tenore di zolfo), in merito alle condizioni per l'uso di sistemi di depurazione dei gas di scarico ai sensi di tale direttiva, in particolare l'uso di metodi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 4 *quater*.

Gli emendamenti da adottare nell'MSC 68, che introdurranno modifiche alle linee guida del 2009, avrebbero un'incidenza sul diritto UE mediante l'applicazione della direttiva 2012/33/UE.

3.3 Emendamenti alla regola SOLAS II-2/20.3.1.2.1

La regola SOLAS II-2/20.3.1.2.1, che disciplina la questione delle prestazioni dei sistemi di ventilazione, si riferisce alla protezione del ponte auto, di speciali categorie di locali e di spazi ro-ro e si applica alle navi da passeggeri.

Gli emendamenti da adottare nell'MSC 95, che introdurranno modifiche alla regola SOLAS II-2/20.3, avrebbero un'incidenza sul diritto UE mediante l'applicazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i) stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata. La Commissione osserva inoltre che la direttiva 2009/45/CE contiene norme dettagliate relative alla ventilazione delle navi da passeggeri di classe B, C e D che sono identiche a quelli rilevati nella convenzione SOLAS, come stabilito nell'allegato I, capitolo II, parte B, paragrafo 9.

3.4 Sintesi

Alla luce della pertinente legislazione UE, la Commissione ritiene che l'adozione degli emendamenti di cui trattasi, da adottare nell'MEPC 68 e nell'MSC 95, rientrino nella competenza esclusiva dell'UE in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, nella misura in cui l'adozione degli strumenti internazionali di cui trattasi incida su norme comuni.

In linea con la giurisprudenza costante, benché l'UE non sia membro dell'IMO, agli Stati membri è preclusa la possibilità di assumere obblighi che possano compromettere norme dell'UE adottate nel perseguimento degli obiettivi previsti dai trattati, a meno di esservi autorizzati da decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

4. CONCLUSIONI

La Commissione propone pertanto una decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea sugli emendamenti citati ai punti 1.1 – 1.3, destinati ad essere adottati, rispettivamente, nella 68^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e nella 95^a sessione del comitato della sicurezza marittima.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale nella 68^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e nella 95^a sessione del comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di emendamenti alla convenzione MARPOL, alle regole SOLAS e alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione europea nel settore del trasporto marittimo deve mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l'ambiente marino.
- (2) Il comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO (MEPC), in occasione della sua 67^a sessione, ha approvato degli emendamenti alla convenzione MARPOL. È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 68^a sessione dell'MEPC che si terrà a maggio 2015.
- (3) La sottocommissione dell'IMO per la prevenzione e l'intervento contro l'inquinamento (PPR), in occasione della sua 2^a sessione, ha approvato i progetti di emendamento alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009. È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 68^a sessione dell'MEPC che si terrà a maggio 2015.
- (4) Il comitato della sicurezza marittima dell'IMO (MSC), in sede di 94^a sessione, ha approvato gli emendamenti alle regole SOLAS nonché alla convenzione e al codice STCW. È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 95^a sessione dell'MSC che si terrà nel giugno 2015.
- (5) Le modifiche agli allegati I e II della convenzione MARPOL introdurranno misure associate all'adozione del progetto di codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari (codice polare), per rendere il codice polare obbligatorio. Il codice polare estende l'attuale divieto stabilito nella convenzione MARPOL di scaricare idrocarburi/sostanze liquide nocive nelle acque polari dell'Antartico. L'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, inclusi i casi di minore

¹ Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

entità di detti scarichi, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e pertanto trattano tali aspetti.

- (6) Le linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009 dovrebbero fare chiarezza sulle prove a cui sono stati sottoposti i sistemi di abbattimento (scrubber) collegati a macchinari navali, che non possono essere testati a carichi superiori o non possono essere testati affatto quando sono "a riposo in porto". L'articolo 4 *quater* e l'allegato II della Direttiva 1999/32/CE² del Consiglio, come modificato, trattano tali aspetti e l'allegato II deriva dalle linee guida del 2009 che saranno modificate.
- (7) Gli emendamenti alla regola SOLAS II-2/20.3.1.2.1 consentiranno il funzionamento dei ventilatori a un minor numero di ricambi d'aria quando è presente un sistema di controllo della qualità dell'aria per le navi da passeggeri nel ponte auto, in speciali categorie di locali e negli spazi ro-ro. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata, inclusa la regola n. II-2/20.3. Gli emendamenti da adottare avranno quindi un effetto giuridico diretto sulla direttiva 2009/45/CE.
- (8) L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici citati. Occorre, pertanto, che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad esprimere la posizione dell'Unione e ad accettare di essere vincolati dalle modifiche e dagli emendamenti in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione in occasione della 68^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO è di acconsentire all'adozione dei seguenti emendamenti a:

- la convenzione MARPOL Allegati I e II, come stabilito nell'allegato 11 del documento MEPC 67/20 dell'IMO;
- le linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009, come riportate nell'allegato 1 del documento PPR 2/21 dell'IMO.

Articolo 2

La posizione dell'Unione in occasione della 95^a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO è di acconsentire all'adozione dei seguenti emendamenti a:

- la regola SOLAS II-2/20.3.1.2.1, come figura nell'allegato 11 del documento MSC 94/21/add.1 dell'IMO.

² Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 del 11.5.1999, pag. 13).

³ Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

Articolo 3

La posizione dell'Unione indicata negli articoli 1 e 2 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.

Articolo 4

Modifiche formali e di minore entità alle posizioni di cui agli articoli 1 e 2, possono essere concordate senza richiedere che tale posizione sia modificata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono autorizzati a riconoscere, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dagli emendamenti di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*